



**Ministero dell'Istruzione**  
**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di ROGLIANO**  
Via O. D'Epiro – 87054 Rogliano (CS) - Tel. e fax 0984961644  
C.F. 98077770786 C.M. CSIC87400Q - [www.istitutocomprensivorogliano.edu.it](http://www.istitutocomprensivorogliano.edu.it)  
e-mail: [csic87400q@istruzione.it](mailto:csic87400q@istruzione.it); Posta certificata: [csic87400q@pec.istruzione.it](mailto:csic87400q@pec.istruzione.it)

## **CONTRATTO PRESTAZIONE D'OPERA OCCASIONALE**

### **TRA**

L'Istituto Comprensivo Statale di Rogliano (C.F. 98077770786), nella persona del legale rappresentante, Prof.ssa Bozzo Antonella, dirigente scolastico, nata a Cosenza l'8.2.1965 ed ivi residente in C.da Riolo 1 Donnici, C.F. BZZNNL65B48D086G

### **E**

Dott.ssa CHERUBINO SAEDA, nata a Cosenza il 20.06.1993, C.F: CHRSDA93H60D086Q residente in Rogliano via Regina Elena 138

### **PREMESSA**

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

**VISTA** la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

**VISTA** la circolare Ministero del lavoro n.2/2009;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 129/2018, concernente "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

**VISTO** il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

**VISTO** la determina Prot. N. 266 del 24.01.2022

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1** – Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

### **ART. 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO**

La dott.ssa Cherubino Saeda è incaricata di svolgere attività di educatore professionale in favore dell'Istituto Comprensivo di Rogliano, per almeno 10 ore settimanali, per un periodo di 30 giorni dalla stipula del presente contratto; l'incarico potrà essere rinnovato alla scadenza su proposta

dell'istituto comprensivo di Rogliano fino ad un massimo di 114 ore dalla data di stipula del presente contratto fino al 31.05.2022.

### **ART. 3 – OBBLIGHI DELL'INCARICATO**

L'attività di cui all'art. 1 prevede che l'incaricata svolga il servizio in favore degli alunni del plesso della scuola primaria di Marzi secondo le indicazioni che le verranno comunicate con separato provvedimento.

L'orario di servizio sarà concordato con i docenti secondo le esigenze dei bambini e sarà documentato da apposito registro delle presenze.

L'incaricata si obbliga, dopo un primo periodo di monitoraggio e di osservazione, a presentare un progetto educativo con l'indicazione delle attività e delle ore da effettuare in favore dei bambini alla stessa affidati.

A tal fine la dott.ssa Cherubino dichiara di:

- accettare di essere soggetto a verifiche ispettive da parte dell'Istituto committente;
- di non trovarsi in regime di incompatibilità, tale da impedire l'effettuazione della prestazione professionale, oggetto del presente contratto.

### **ART. 4 – COMPENSO**

Il compenso lordo per le attività di cui alla presente scrittura, onnicomprensivo anche dell'utilizzo, da parte dell'esperto, di propri mezzi, viene pattuito in € 17,50/ora – lordo Stato – per un numero massimo di 114 ore. Il compenso, così come indicato nel presente articolo, è comprensivo di ogni altro onere e/o spesa di qualsivoglia natura.

Il pagamento del compenso complessivo avverrà a chiusura e rendicontazione, e potrà essere ridotto in proporzione alle ore realmente effettuate dall'incaricato e che risultino dall'apposito registro delle presenze.

Il compenso sarà liquidato con mandato di pagamento a mezzo bonifico bancario – su conto corrente dedicato come comunicato dall'esperto - dietro presentazione di notula di addebito da parte dell'esperto (il bollo e le spese di bonifico si intendono a carico dell'esperto), intestata a questo Istituto, da presentarsi nel mese di scadenza del contratto.

Il compenso pattuito per l'incarico in oggetto deve intendersi fisso ed invariabile; è esclusa quindi qualsiasi clausola di revisione, variazione o aggiornamento prezzi.

### **ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto è valido a far data dall'atto di stipula per la durata di 30 giorni, rinnovabili, su proposta dell'istituto comprensivo di Rogliano, fino al 31.05.2022 per un totale massimo di 114 ore.

## **ART. 6 – TRATTAMENTO PREVIDENZIALE**

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto e l'esperto provvederà in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civili, tenendo sollevato e indenne l'Istituto da ogni eventuale ricorso o pretesa risarcitoria.

## **ART. 7 – RISOLUZIONE CONTRATTO**

È facoltà dell'Istituzione Scolastica risolvere anticipatamente, in qualsiasi momento, il contratto, qualora l'incaricato contravvenga ingiustificatamente a quanto previsto dall'art. 2 e 3 del presente contratto, ovvero a norme di legge o aventi forza di legge o, comunque, qualora l'istituzione scolastica ritenga, con parere motivato, l'attività svolta dall'incaricato non efficace e non adeguata alle esigenze dei bambini; l'incarico s'intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile. La risoluzione avverrà con lettera raccomandata, ovvero P.E.C., indicante la motivazione, ed avrà effetto dal giorno successivo alla data di ricezione della comunicazione. L'incaricato potrà recedere dal contratto solo per gravi e sopraggiunti motivi, con comunicazione scritta e motivata e con preavviso di almeno 15 giorni, e avrà diritto, in assenza di contestazioni e sempre dietro presentazione di una relazione di fine attività e della relativa documentazione fiscale, a quanto pattuito, rapportato al periodo di incarico effettivamente svolto. L'incaricato è tenuto al rispetto delle norme previste dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 che prevede l'applicazione del codice di comportamento dei dipendenti pubblici anche a consulenze e contratti esterni. In caso di violazione degli obblighi previsti dal codice di cui sopra, il contratto è risolto con effetto immediato.

## **ART. 8 – RISERVATEZZA**

L'incaricata è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. L'Istituto/Committente, in particolare, è l'esclusivo titolare delle proprie informazioni riservate e confidenziali divulgate e delle tecnologie e dei diritti di cui al presente incarico, quali tutte le informazioni che il Committente stesso comunica al ricevente sotto forma di documenti o altro materiale anche che non siano chiaramente contrassegnate con la dicitura: "RISERVATO". In alcun modo, pertanto, l'incaricata sarà autorizzata a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali dell'Istituto/Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di

dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale relativa l'attività del predetto Istituto inerente il presente incarico, divulgate e/o messe a disposizione per la fornitura delle attività commissionate all'incaricato medesimo.


#### **ART. 9 – CONTROVERSIE**

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si applicheranno le norme del Codice Civile dagli artt. 2222 e seguenti. Le Parti convengono, in caso di controversie, relative all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto, che il foro competente è quello di Cosenza.

#### **ART. 10 – TRATTAMENTO DATI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, riguardante “le regole generali per il trattamento dei dati”, si informa che i dati personali vengono acquisiti nell'ambito del procedimento relativo ai rapporti contrattuali intercorsi e futuri, e sono raccolti e trattati, anche con l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e gestione del contratto, ovvero per dare esecuzione agli obblighi previsti dalla Legge. Il titolare del trattamento è il Dirigente Scolastico prof.ssa Antonella Bozzo, firmataria del contratto, con sede in Rogliano, via O. D'Epiro. L'incaricata potrà esercitare i diritti di cui all'art. 13 della medesima legge. Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, l'incaricata è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi dell'art. 29 Dlgs 196/2003.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Antonella Bozzo



L'INCARICATA

Dott.ssa Cherubino Saeda

